

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 6 novembre 2017 n. 189.17

L'inquietante fenomeno delle cure di base a domicilio erogate da personale non qualificato

Signor deputato,

rispondiamo di seguito alle domande poste con la sua interrogazione del 6 novembre 2017.

- 1. Corrisponde al vero che vi sono servizi d'assistenza e cura a domicilio (SACD) senza contratto di prestazione con il Cantone, che erogano un numero considerevole di cure di base per mezzo di personale non qualificato (ausiliari) - cure che sono poi rimborsate dalle casse malati?**

Il Cantone non dispone di questi dati in quanto non finanzia le prestazioni erogate da questi Servizi. Essendo essi finanziati esclusivamente delle Casse malati (con l'eventuale partecipazione del paziente), sono queste ultime che hanno la disponibilità del dato e quindi la possibilità di effettuare controlli ed eventualmente intervenire nel caso di non conformità rispetto alla LAMal.

- 2. Corrisponde al vero che da alcuni anni le casse malati in Ticino non controllano più se i dipendenti dei SACD che erogano le cure di base sono qualificati, come prevedono i contratti stipulate dalle casse malati con i SACD?**

Non ci è dato sapere il livello e l'intensità dei controlli da parte delle Casse malati.

Il Cantone effettua sistematicamente questi controlli nei confronti dei Servizi contrattualizzati e quindi finanziati sulla base dell'art. 25a LAMal (finanziamento residuo delle cure), essendo il finanziamento calcolato anche tenendo conto della figura professionale che eroga la prestazione.

- 3. Come valuta questa situazione dal profilo della sicurezza dei pazienti in Ticino, in particolare anziani ed invalidi?**

L'impiego delle figure professionali nei SACD è regolato dalla Direttiva sulle qualifiche minime del personale curante a dipendenza delle prestazioni erogate nei Servizi di assistenza e cura a domicilio, del 13 maggio 2011. Nel quadro di tale direttiva, l'infermiera responsabile della stesura del piano di cura delega, sotto la propria personale responsabilità, le prestazioni pianificate all'operatore sanitario che ritiene idoneo a garantire la qualità della prestazione, nel rispetto delle premesse di sicurezza del paziente.

- 4. Intende prendere delle eventuali contromisure a livello legislativo, di regolamenti o di direttive dell'Ufficio del medico cantonale?**

In linea generale, lo strumentario normativo in vigore consente di garantire la sicurezza sanitaria e, nel contempo, permette l'efficiente allocazione delle risorse.

Rispetto a situazioni particolari, la Direttiva prima citata dispone all'art. 7 che "Ogni inosservanza della presente Direttiva va segnalata tempestivamente al Medico cantonale". Situazioni di (sospetta) non conformità, vanno circostanziate e segnalate per verifica.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 4 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)